



Prot. N. 3430 del 29.03.2022

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

II PROCURATORE GENERALE

DECRETO n. 20

- D'intesa con i rispettivi Dirigenti amministrativi;
- Viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il decreto a firma congiunta in data 21.1.2022 e confermate le relative generali disposizioni con riguardo alle persistenti cautele (l'obbligo di uso e specifico smaltimento di d.p.i., di distanziamento interpersonale, di verifica della temperatura corporea all'ingresso degli uffici e di igienizzazione);
- Considerato che il **decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24** ha innovato, in parte, dette disposizioni: in particolare, per quanto attiene alle **categorie** di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del *green pass* di base è stato prorogato sino alla data del **30 aprile 2022** (art. 6, commi 6 e 7);
- Risultano invece **abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell' articolo 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di *green pass* nei, per quel che qui rileva, **pubblici uffici** (articolo 6, comma 2, lettera b).

Ciò premesso,

DISPONGONO

sino al 30 aprile 2022:

i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico

informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il green pass di base;

i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti che accedano al palazzo di giustizia per qualsiasi finalità (anche, ad es. per acquisire informazioni o depositare atti) nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass;

Rimane ferma la disposizione prevista dal citato art. 9-sexies del D.L. 52/2021, comma 8-bis: l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

E' opportuno evidenziare che, in caso di accesso per partecipare ad eventuali convegni o ad altri eventi comunque denominati, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 24/2022, dal 1° al 30 aprile 2022 i soggetti debbano possedere ed esibire il *green pass rafforzato*.

Sempre con decorrenza dal 1° aprile p.v., l'accesso al locale bar, sito all'interno del palazzo di giustizia, avverrà parimenti con verifica del solo green-pass base.

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, con effetto immediato, per tutti coloro che abbiano compiuto il 50° anno di età ovvero abbiano a compierlo entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del *green pass rafforzato*, essendo **sufficiente l'esibizione del certificato verde di base per l'accesso** (articolo 8 comma 6).

-Si richiama l'attenzione sull'obbligo di tutti i lavoratori di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.L.vo 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 - "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, tra il Governo e le Parti sociali*" da estendere, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a lavoratori a tempo determinato, tirocinanti, magistrati onorari, giudici popolari, stagisti a qualunque titolo presenti nel Palazzo di Giustizia di Potenza.

In particolare si segnala il dovere di allontanarsi immediatamente dal luogo di lavoro (Palazzo di Giustizia) in caso di sopraggiunto stato febbrile oltre 37,5 gradi o altra evidente sintomatologia correlata alla infezione da Covid 19 e di rivolgersi subito al proprio medico curante, dandone immediata comunicazione riservata al Capo dell'Ufficio, segnalando i contatti di tipo stretto (ad alto rischio) tenuti nell'ambito dell'Ufficio per l'opportuno tracciamento e le eventuali misure di sanificazione in sede.

Dal 1° aprile dovrà tuttavia rimanere isolato nel domicilio domestico solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.


Si dispone che copia del presente provvedimento venga comunicata dalla Segreteria della Presidenza ai magistrati, togati e onorari, al personale amministrativo della Corte di Appello, Unep, Cisia, Ufficio Usi Civici e ai Capi degli Uffici Giudicanti e Requirenti in sede, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, all'amministratore giudiziario e al gestore del bar del Palazzo di Giustizia, alle società di assistenza informatica, alle imprese private fornitrici di beni e servizi all'interno del Palazzo di Giustizia di Potenza, alla società di vigilanza armata, all'R.S.P.P. e Medico competente della Corte d'Appello, ai tirocinanti, alle OO.SS., R.S.U., R.L.S.

Per quanto di competenza del Procuratore Generale, copia è notificata ai Procuratori della Repubblica di Lagonegro, Matera e presso il Tribunale per i Minorenni, in quanto delegati dal predetto alla vigilanza in materia.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito internet della Corte d'Appello e della Procura Generale.

Potenza, 29 marzo 2022

Armando D'Alterio
Procuratore Generale



Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte

